



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,  
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI – DIVISIONE III

## **Bando per manifestazione di interesse per l'assegnazione dei diritti d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete – DAB + ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS - Bacino d'utenza n. 8 (Emilia Romagna)**

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 259/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 207/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)” (di seguito “Codice delle comunicazioni elettroniche”);

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione”;

VISTO il D.Lgs. n. 208/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato” (di seguito, “TUSMA”);

VISTA la Delibera AGCOM n. 664/09 /CONS e ss.mm.ii., “Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale” (di seguito, il “Regolamento”);

VISTA la Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, “AGCOM”) n. 286/22/CONS adottata in attuazione dell'art. 50 comma 8 del TUSMA, “Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF – III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+(PNAF-DAB)” (di seguito, “PNAF-DAB”);

VISTO il documento “Procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete – DAB + - Linee Guida”, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 149 del 29 luglio 2021, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato in G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021, che acquista efficacia a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.3, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2021, n.22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.55;

VISTO il Decreto ministeriale 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022);

VISTO il Decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59;

VISTO il Provvedimento del 23 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 aprile 2022 n. 325, con il quale al Dott. Giovanni Gagliano è stato conferito l'incarico dirigenziale non generale di direzione della Divisione III - Radiodiffusione televisiva e sonora Diritti d'uso della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022 n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 11 novembre 2022;

CONSIDERATA l'esigenza di emanare un bando per la manifestazione d'interesse per ciascun bacino d'utenza individuato dal PNAF-DAB,

Tutto ciò visto e considerato,

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (di seguito "il Ministero")

## **DETERMINA**

quanto segue:

### **ARTICOLO 1**

#### **(Oggetto della procedura)**

1. È indetta una procedura per l'assegnazione ad operatori di rete di diritti d'uso di frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, di cui al PNAF-DAB, in attuazione della disciplina stabilita dall'allegato A alla delibera n. 664/09/CONS (di seguito, il "Regolamento"), relativa al bacino d'utenza n. 8 (Emilia Romagna) per le seguenti reti locali:
  - a) rete locale n. 1 - blocco DAB 9B (tutte le province del bacino d'utenza)
  - b) rete locale n. 2 - blocco DAB 9D (BO, FC, FE, MO, RA, RE, RN) e blocco DAB 11D (PC, PR)
  - c) rete locale n. 3 – blocco DAB 12A (BO, FC, FE, MO, RA, RE, RN) e blocco DAB 7A (PC, PR)
  - d) rete locale n. 4 – blocco DAB 6C (PR)
2. Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Gagliano, Dirigente della Divisione III della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali.

## **ART. 2**

### **(Requisiti per la partecipazione e per l'assegnazione del diritto d'uso)**

1. Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura le società consortili:
  - a) partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale e che siano altresì titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell'art. 3, comma 14 del Regolamento;
  - b) titolari di autorizzazione generale, di cui all'art. 11 del D.lgs. 207/2021, ex art. 25 del D.lgs. 259/03 e ss. mm., in corso di validità;
  - c) che indichino un numero minimo di 12 emittenti, in possesso dei requisiti di cui alla lett. a), per ogni rete oggetto di manifestazione di interesse.
2. La soglia di partecipazione di cui al comma 1 lett. a), che precede, può essere conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, con data certa anteriore alla presentazione della domanda, ferma restando, in caso di assegnazione, l'unitarietà del titolo abilitativo per l'esercizio del diritto di uso delle frequenze.
3. Ogni emittente indicata ai fini della manifestazione di interesse può partecipare, per ogni bacino o sub bacino d'utenza locale, al capitale sociale di una sola società consortile.
4. In coerenza con quanto stabilito dal comma 1 lett. a) che precede, l'emittente può partecipare al capitale sociale della società consortile, solo se titolare di un impianto che opera nelle province ricomprese nel bacino o sub-bacino, risultante dalle schede tecniche B.
5. I requisiti di partecipazione dovranno essere tutti posseduti alla data della manifestazione di interesse, durante l'espletamento della procedura e fino al momento dell'assegnazione. Successivamente all'assegnazione del diritto d'uso, la mancanza dei requisiti indicati nei commi che precedono, comporterà decadenza dall'aggiudicazione.
6. La domanda di partecipazione deve essere corredata a pena di esclusione da un piano tecnico, contenente una descrizione dettagliata dei costi di realizzazione, compreso il costo totale degli investimenti che si intenderanno realizzare, finalizzato a dimostrare la capacità tecnica da parte del partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto dei vincoli di copertura e nel rispetto dei Punti Di Verifica (PDV) previsti dalle Delibere AGCOM 664/09/CONS e 286/22/CONS. Nel caso di manifestazione d'interesse per più reti ex art. 4, comma 2 del bando, è valida la domanda di partecipazione corredata dal solo piano tecnico relativo alla rete per

la quale la società consortile ha espresso la propria migliore preferenza, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 7.

7. Nel caso di assegnazione diretta del diritto d'uso relativo ad una rete, diversa da quella indicata come preferita, per la quale il partecipante non abbia presentato il relativo piano tecnico, l'aggiudicatario dovrà presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti della procedura di cui all'art. 12, il piano tecnico relativo alla rete aggiudicata, contenente una descrizione dettagliata dei costi di realizzazione, compreso il costo totale degli investimenti che si intenderanno realizzare, finalizzato a dimostrare la capacità tecnica da parte del partecipante alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto dei vincoli di copertura e nel rispetto dei Punti Di Verifica (PDV) previsti dalle Delibere AGCOM 664/09/CONS e 286/22/CONS.
8. In coerenza con quanto stabilito dal comma 1 lett. b) che precede, le eventuali nuove autorizzazioni generali dovranno essere compilate in base al modello di cui all'allegato 1 del presente bando e trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC [dgscerp.div3@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div3@pec.mise.gov.it), riportando nella PEC il seguente oggetto "Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica".

### **ART. 3 (Deposito cauzionale)**

1. La società consortile partecipante alla presente procedura dovrà costituire, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, secondo le modalità indicate nei commi a seguire, pari ad una percentuale del 3% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico e per garantire la piena operatività della rete. Nel caso di manifestazione d'interesse per più reti ex art. 4, comma 2 del bando, la società consortile dovrà costituire a pena di esclusione un solo deposito cauzionale pari ad una percentuale del 3% del costo degli investimenti previsti per la realizzazione del piano tecnico relativo alla rete per la quale la società consortile ha espresso la propria migliore preferenza, e per garantire la piena operatività della rete.
2. Il deposito tornerà nella disponibilità dei soggetti partecipanti entro tre mesi dalla conclusione della procedura, oppure al momento dell'esclusione per le società consortili non ammesse alla gara.
3. Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titolo di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli devono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere

redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).

4. In alternativa al deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, modificata dalla legge 28 luglio 2016, n. 154. In tali casi, la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere costituite in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, viale America, 201, 00144 Roma, indicando nella causale: "*Partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse per l'assegnazione dei diritti d'uso DAB.*" La fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere redatte in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta e dovranno altresì contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di avere preso integralmente conoscenza del bando. La durata delle stesse non potrà essere inferiore a sei mesi, e comunque fino alla conclusione della procedura, da intendersi con l'attribuzione del diritto d'uso. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile.

#### **ART. 4**

##### **(Procedura per l'assegnazione diretta dei diritti d'uso)**

1. L'assegnazione diretta del diritto d'uso delle reti locali del bacino d'utenza n. 8 (Emilia Romagna) è prevista nel caso in cui il numero delle società consortili, che abbiano presentato domanda ai sensi dei successivi artt. 6 e 7, sia pari o inferiore al numero di reti pianificate nel bacino o sub bacino d'utenza e vi sia una sola società consortile interessata all'aggiudicazione di una delle reti di cui al precedente art. 1.
2. La società consortile potrà esprimere una preferenza – in via gradata – per più reti dello stesso bacino. La priorità della preferenza indicata costituirà criterio vincolante ai fini dell'aggiudicazione diretta di cui al comma 1. Pertanto, avrà preferenza nell'assegnazione della relativa rete la società consortile che abbia indicato la stessa in ordine di preferenza maggiore (ordine crescente da 1 a 4, dove la rete indicata al n. 1 costituisce l'espressione della preferenza di grado più elevato).
3. L'elenco delle manifestazioni d'interesse pervenute, unitamente all'eventuale notizia dell'aggiudicazione di cui al comma 1, sarà reso pubblico sul sito del Ministero.
4. Qualora in presenza dei presupposti di cui al comma 1, il numero delle società consortili concorrenti risultasse inferiore o pari al numero delle reti di cui all'art. 1, comma 1 ma più di una società consortile fosse interessata a concorrere per la medesima rete, il Ministero, al fine di procedere all'assegnazione diretta dei diritti d'uso, convocherà in seduta pubblica, le società concorrenti al fine di verificare la

possibilità del raggiungimento di un accordo in relazione alla scelta della rete. L'accordo dovrà essere perentoriamente raggiunto entro i 10 giorni successivi allo svolgimento della seduta. Decorso detto termine, il Ministero procederà a convocare un'ulteriore seduta pubblica per verificare l'eventuale raggiungimento dell'accordo, ovvero per dare atto della necessità di procedere alla fase di procedura comparativa. Della convocazione dei soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse verrà dato avviso pubblico sul sito del Ministero nonché comunicazione individuale a ciascun partecipante, a mezzo pec.

5. Il raggiungimento di eventuale accordo in ordine alla scelta delle reti comporterà, analogamente a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'assegnazione diretta del diritto d'uso. Il mancato raggiungimento dell'accordo costituirà il presupposto per procedere con la fase di selezione comparativa.
6. Qualora, all'esito della fase di manifestazione d'interesse, e nel caso in cui ne ricorressero i presupposti, prima di procedere all'avvio delle procedure di selezione comparativa, fermo il divieto di co-intestazione del titolo abilitativo, nonché di fusioni o accordi successivi alla manifestazione di interesse diretti alla intestazione, ad un nuovo e diverso soggetto giuridico composto dalle società consortili partecipanti, del diritto d'uso, entro un termine non superiore a 20 giorni dalla chiusura della fase di manifestazione di interesse, viene data la possibilità alle società consortili partecipanti a tale fase di presentare al Ministero una proposta condivisa per l'assegnazione diretta delle reti, ferma restando l'attivazione della procedura di selezione comparativa nel caso in cui la proposta non venga accolta.
7. I diritti d'uso rilasciati ad esito delle procedure sopra descritte diverranno operativi, nel bacino d'utenza locale oggetto della presente procedura, secondo il calendario nazionale di attuazione del PNAF-DAB che sarà successivamente definito dal Ministero.

## **ART. 5**

### **(Regole per l'aggiudicazione del diritto d'uso)**

1. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e il pluralismo dell'informazione, l'aggiudicazione del diritto d'uso avviene mediante l'applicazione delle seguenti regole:
  - a) in un medesimo bacino d'utenza è preclusa l'aggiudicazione alla stessa società consortile di più reti con copertura regionale;
  - b) in un medesimo bacino d'utenza è preclusa l'aggiudicazione alla stessa società consortile di più reti con copertura regionale e con copertura pluri-provinciale o provinciale;
  - c) in un medesimo bacino d'utenza, in caso di sovrapposizioni territoriali tra reti con copertura pluri-provinciale o provinciale, è preclusa l'aggiudicazione alla stessa società consortile di più di una di tali reti.

2. Ad esito della procedura di cui all'art. 4, là dove ricorrano i presupposti per l'assegnazione diretta, il Ministero, poste le verifiche e le valutazioni in ordine al rispetto dei requisiti previsti dal presente bando, posti i limiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c), procede alla redazione dell'elenco degli assegnatari di ciascuna rete per il bacino d'utenza n. 8 – Emilia Romagna.
3. L'elenco degli aggiudicatari ad esito della presente procedura sarà approvato con provvedimento del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero.

**ART. 6**  
**(Domanda di partecipazione)**

1. Le società consortili partecipanti alla procedura devono dichiarare a pena di esclusione:
  - a) identità giuridica, sede legale, codice fiscale o partita IVA, estremi di iscrizione nel registro delle imprese, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica certificata (ai fini di notifica), persona di riferimento per i rapporti con il Ministero con l'indicazione della qualifica e dei recapiti (telefono, indirizzo email). Sarà onere della società consortile comunicare al Ministero eventuali mutamenti dell'indirizzo PEC dichiarato. Il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione del mutamento del domicilio digitale (PEC), ove non formalmente comunicato;
  - b) la rete – o le reti - oggetto di interesse, indicando un ordine di preferenza delle reti, per il bacino d'utenza oggetto della presente procedura, fermo quanto disposto nell'art. 4 comma 2, che precede;
  - c) le almeno dodici emittenti, partecipanti alla società consortile, che opereranno sulla singola rete, specificando per ciascuna emittente il numero di protocollo della concessione analogica e il numero della relativa autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici digitali (FSMR);
  - d) che ogni emittente, fa servizio in analogico in almeno una delle province del bacino d'utenza di cui all'art. 1, comma 1;
  - e) che ogni emittente indicata ai fini della manifestazione di interesse è titolare di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell'art. 3, comma 14 del Regolamento;
  - f) la data e il protocollo di accettazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione come FSMR, se presentata entro il 31.12.2021 o la data e il protocollo di accettazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione come FSMR, se presentata dal 1.1.2022;
  - g) l'assenza delle condizioni di esclusione di cui al successivo art. 8.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

- a) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della società consortile e dei legali rappresentanti di tutte le società titolari delle emittenti partecipanti alla società consortile di cui alla lett. c) del precedente comma 1;
- b) il piano tecnico;
- c) tutta la documentazione rilevante per le finalità di cui all'articolo 3;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 8;
- e) dichiarazione da parte del legale rappresentante della società consortile e dei legali rappresentanti delle singole emittenti, ciascuno per la parte di propria competenza (si vedano i modelli allegati 2 e 3 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando), ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000, che tutti i documenti forniti in copia, ai fini della presentazione della domanda sono conformi agli originali.

Le dichiarazioni e la documentazione allegata devono essere rilasciate, a pena di esclusione, nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e devono essere sottoscritte, ciascuno per la parte di propria competenza, dal legale rappresentante della società consortile e dai legali rappresentanti di ogni singola società titolare dell'emittente appartenente alla società consortile indicata ai fini della partecipazione alla procedura. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società consortile e dai legali rappresentanti di ogni singola società titolare dell'emittente appartenente alla società consortile indicata ai fini della partecipazione alla procedura.

## **ART. 7**

### **(Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione)**

1. La domanda di partecipazione alla procedura, compilata secondo le indicazioni fornite nei modelli allegati, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla Divisione III della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, esclusivamente via pec all'indirizzo [dqscerp.div3@pec.mise.gov.it](mailto:dqscerp.div3@pec.mise.gov.it), indicando nell'oggetto la dicitura "Procedura assegnazione diritti d'uso DAB - Domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse".
2. Per essere valida, la domanda di partecipazione deve contenere, a pena di esclusione, tutte le informazioni richieste e deve essere corredata dal piano tecnico e da ogni altra documentazione ed informazione richiesta dal presente bando.



3. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte con le modalità indicate all'art. 6 che precede.
4. Le richieste di chiarimento inerenti la presente procedura di gara potranno essere formulate entro e non oltre 7 giorni solari dalla data di pubblicazione del presente bando ed inoltrate all'indirizzo di posta elettronica: `rup_bando_operatori@mise.gov.it`. Le richieste di chiarimento pervenute oltre detto termine non verranno prese in considerazione. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero entro 30 giorni antecedenti il termine per la formulazione della domanda di partecipazione.

**ART. 8**  
**(Condizioni di esclusione dalla procedura)**

1. Non possono partecipare alla presente procedura:
  - a) le società consortili e le emittenti di cui all'art. 2 che siano destinatarie di dichiarazione di fallimento, liquidazione giudiziale o che si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  - b) le società consortili e le emittenti di cui all'art. 2 che non siano in regola con la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs n. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) le società consortili e le emittenti di cui all'art. 2 i cui amministratori e rappresentanti legali abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale;
  - d) le società consortili che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. a), b), c), o le cui emittenti non rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo art. 2;
  - e) le società consortili che, decorsi i termini di cui al presente bando, abbiano presentato una domanda di partecipazione non conforme a quanto richiesto dagli artt. 6 e 7, che precedono, salvi i casi di mero errore materiale;
  - f) le società consortili che non si presentino alla convocazione in seduta pubblica nel caso di cui all'art. 4 comma 4;

- g) le società consortili che rinuncino alla procedura di manifestazione di interesse.
2. L'eventuale esclusione dalla presente procedura sarà comunicata alla società consortile interessata, entro 7 giorni, con provvedimento motivato emanato dal responsabile della procedura.
  3. La società consortile è esclusa in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione ovvero di esistenza di una causa di esclusione in capo ad una o più delle consorziate indicate ai fini della partecipazione, salvo il caso in cui la perdita dei requisiti sia sopravvenuta rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione e il venir meno della impresa consorziata non incida sulla permanenza dei requisiti in capo alla società consortile. Non è ammessa la sostituzione in corso di gara.

### **ART. 9 (Obblighi degli aggiudicatari)**

1. L'operatore di rete radiofonica privato in ambito locale è tenuto a:
  - a) garantire parità di trattamento rendendo disponibili le stesse informazioni tecniche con le medesime modalità e tempistiche a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito;
  - b) garantire identiche condizioni nelle negoziazioni degli accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete, a tutti i fornitori di contenuti radiofonici che hanno accesso alla capacità trasmissiva del blocco di diffusione gestito.
2. L'operatore di rete radiofonica privato in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione esclusivamente a fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale ed è soggetto ai seguenti vincoli:
  - a) destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione. La capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società
  - b) realizzare entro due anni dall'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura di tipo mobile di almeno il 40 %, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione, desunta dalla rilevazione ISTAT al 31.12.2022, di ogni bacino o sub bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione. Costituisce requisito obbligatorio per l'assegnazione del diritto d'uso il rispetto dei

vincoli radioelettrici e dei criteri generali di progettazione delle reti trasmissive di cui all'art. 2 e all'allegato 2 della Delibera AGCOM 286/22/CONS.

3. Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d'uso sono tenuti a garantire la possibilità da parte del Ministero di verificare e replicare i risultati riguardanti la copertura e il rispetto dei PDV dichiarati nel piano tecnico in sede presentazione della domanda.
4. In virtù del principio di equivalenza del bacino di servizio effettivo con quello assegnato/pianificato le reti di diffusione messe in esercizio dagli operatori, oltre a risultare conformi alle regole della pianificazione radioelettrica in relazione ai PDV, devono rispettare i criteri di seguito elencati:
  - a) gli impianti trasmissivi devono essere ubicati, salvo casi eccezionali, all'interno del bacino assegnato;
  - b) i debordamenti di segnale, in una certa misura inevitabili, devono essere minimizzati. In particolare, alle reti pluri-provinciali e provinciali, in quanto reti pianificate per il servizio su un sottoinsieme di province del bacino d'utenza locale, possono essere anche imposte dal Ministero restrizioni all'uso di siti con copertura pluri-provinciale ove questa risultasse sovradimensionata rispetto alle reali esigenze di copertura del bacino assegnato;
  - c) nei casi eccezionali in cui gli impianti della rete di diffusione debbano essere ubicati all'esterno del bacino assegnato (per insormontabili ragioni tecniche o per la particolare configurazione geografica di un bacino), la scelta dei siti trasmissivi deve comunque seguire un criterio di ragionevole prossimità al bacino assegnato allo scopo di minimizzare l'inevitabile estensione del bacino di servizio effettivo rispetto a quello assegnato/pianificato;
  - d) in ogni caso, non sono ammissibili impianti fuori bacino su frequenze non pianificate (né pianificabili ai sensi della normativa vigente) in quanto oggetto di assegnazione ad altro Stato estero nella medesima area di coordinamento internazionale.
5. Gli operatori di rete assegnatari dei diritti d'uso sono tenuti a rispettare, ai sensi dell'articolo 2 del PNAF-DAB:
  - a) l'insieme dei vincoli radioelettrici di cui al comma 1;
  - b) nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla delibera n. 15/03/CONS, utilizzare siti ricompresi tra quelli assentiti dalle regioni interessate, ovvero altri siti, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
  - c) la configurazione più adatta al servizio, nel rispetto dei vincoli di coordinamento internazionale e nazionale, e nel rispetto del principio di uso efficiente della risorsa spettrale;
  - d) il rispetto dei requisiti dei codici identificativi delineati nel comma 5.
6. L'aggiudicatario che affidi a terzi la realizzazione e la gestione della rete dovrà produrre al Ministero una dichiarazione del soggetto terzo che la rete sarà realizzata

e gestita in conformità agli impegni assunti dall'aggiudicatario nel piano tecnico di cui all'art. 2, commi 6 e 7 del presente bando.

**ART. 10**  
**(Decadenza e revoca dall'assegnazione)**

1. La mancanza dei requisiti successiva all'intervenuta aggiudicazione del diritto d'uso e/o il mancato rispetto delle regole per l'aggiudicazione di cui all'art. 5 comporterà la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione.
2. Nel caso in cui la società consortile aggiudicataria vari in diminuzione il numero dei componenti originari, scendendo al di sotto del numero minimo di 12 emittenti di cui all'art. 12, comma 6 del Regolamento, la stessa ne dà immediata comunicazione al Ministero, e può procedere, nel termine perentorio di 60 giorni, ad integrare la composizione del consorzio purché le emittenti subentranti garantiscano che la società consortile di nuova composizione abbia tutti i requisiti di cui all'art. 2 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 8 del presente bando. Il Ministero, ricevuta la comunicazione dell'integrazione, e verificato il mantenimento dei requisiti, conferma con apposito provvedimento l'aggiudicazione del diritto d'uso alla società consortile di nuova composizione. Qualora all'esito delle verifiche effettuate da parte del Ministero perduri la mancanza dei requisiti minimi di cui sopra, il Ministero procede alla immediata revoca dell'assegnazione del diritto d'uso.
3. Ai sensi dell'art. 68 comma 4 del TUSMA, la violazione degli obblighi di cui all'art. 9 comporta la sospensione dell'assegnazione, fino a sei mesi; trascorso il periodo di sospensione, l'eventuale reiterazione della condotta nei tre anni successivi all'adozione del provvedimento di sospensione, determinerà la revoca, o la riduzione, del diritto d'uso.
4. Le medesime misure sanzionatorie si applicano in caso di attivazione di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero, ferma restando la disattivazione degli impianti illecitamente attivati. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità delle eventuali ulteriori sanzioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
5. La decadenza e la revoca dall'assegnazione sono disposte con provvedimento motivato.

**ART. 11**  
**(Durata e trasferibilità del diritto d'uso)**

1. I diritti d'uso rilasciati ad esito della procedura sopra descritta decorreranno e diverranno operativi, nel bacino d'utenza locale oggetto della presente procedura, secondo il calendario nazionale di attuazione del PNAF-DAB che sarà successivamente definito dal Ministero.

2. I diritti d'uso hanno una durata massima pari a 20 anni e potranno essere modificati in caso di variazioni della pianificazione secondo gli adeguamenti del PNAF – DAB che saranno previsti dall'AGCOM anche derivanti da accordi internazionali, ferma restando la loro cessazione automatica, anticipata rispetto al termine massimo anzidetto, a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati allorquando l'AGCOM, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento, individuerà le modalità concorrenziali di assegnazione delle relative frequenze.
3. Il diritto d'uso potrà essere ceduto a terzi, non prima che siano decorsi cinque anni dal rilascio e a condizione che il subentrante abbia gli stessi requisiti del cedente ai sensi della 664/09/CONS e rispetti gli obblighi di cui all'art. 9 del presente bando.

**ART. 12**  
**(Pubblicazione degli esiti della procedura)**

1. La graduatoria e il provvedimento di aggiudicazione del diritto d'uso sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), area tematica "Comunicazioni".

**ART. 13**  
**(Pubblicazione del bando)**

1. Dell'adozione del presente bando viene data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. I testi integrali del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) all'interno dell'area tematica "Comunicazioni".

**ARTICOLO 14**  
**(Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

1. I dati acquisiti in esecuzione della presente procedura sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi vengono comunicati. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Il Titolare del trattamento è il Ministero delle Imprese e del made in Italy con sede in Roma (Italia), via Veneto 33, 00187 ([urp@mise.gov.it](mailto:urp@mise.gov.it)). Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO – Data Protection Officer) del Ministero delle Imprese e del made in Italy è contattabile ai

seguenti recapiti: email: [protezionedati@mise.gov.it](mailto:protezionedati@mise.gov.it); P.E.C.:  
[protezionedati@pec.mise.gov.it](mailto:protezionedati@pec.mise.gov.it); via V. Veneto, n. 33, 00187 – Roma (ITALIA).

## **Art. 15**

### **(Norme di salvaguardia)**

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il Dirigente della Div. III

Dott. Giovanni Gagliano